



DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

AREA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Prot. n. _____

Roma, _____

AREA VIA
SEDEep.c. Fema Ambiente srl
Via Romana 56/58
00034 Colferro(RM)

Oggetto: Relazione Tecnica relativa alla Pronuncia di valutazione d'incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 per "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano" nel Comune di Anzio in via Antonio De Curtis località Padiglione. Proponente Green Future 2015.(ns. rif. 3/2017)(rif. VIA 48/2015)

RELAZIONE TECNICA

VISTO il Regolamento Regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. e in particolare l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo e attività di gestione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 309 del 07/06/2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti all'Arch. Demetrio Carini;

VISTO il RR 14 febbraio 2017, n. 4, approvato con DGR n. 48 del 09/02/2017, con cui, nell'ambito di una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale e alla relativa rideterminazione delle competenze delle direzioni regionali, la Direzione

regionale Governo del Ciclo dei rifiuti ha assunto la denominazione Valutazioni Ambientali e Bonifiche con la relativa declaratoria delle funzioni e competenze;

VISTA l'Atto di organizzazione n. G02252 del 24/02/2017, integrato con l'Atto di organizzazione n. G02322 del 27/02/2017, concernente: "Organizzazione delle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' della Direzione regionale "Valutazioni Ambientali e Bonifiche", con cui tra le altre cose si istituisce l'Area "Valutazione di incidenza" con le competenze comprendenti il coordinamento e gestione della procedura di valutazione di incidenza, con riferimento alle Direttive europee 92/43/CEE e 2009/147/CE e al DPR n. 357/1997, anche in ambito di procedure VAS, e la collaborazione alla gestione delle altre attività in materia di Rete Natura 2000;

VISTO l'Atto di organizzazione G03396 del 20/03/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Valutazione di incidenza all'Arch. Antonietta Piscioneri;

VISTE le Direttive Comunitarie 79/409/CEE "Uccelli" del 2 aprile 1979, sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 con le quali viene costituita la rete ecologica europea "Natura 2000", formata dai Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) con cui si stabilisce che "[...] qualsiasi Piano o Progetto che possa avere incidenza significativa sul sito singolarmente o congiuntamente ad altri progetti forma oggetto di valutazione d'incidenza";

VISTO il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e in particolare l'articolo 5 che, tra le altre cose, stabilisce che "[...] i piani territoriali, urbanistici e di settore [...]" nonché "[...] gli interventi che possano avere incidenza significativa sul Sito singolarmente o congiuntamente ad altri interventi" sono oggetto di valutazione d'incidenza;

VISTO l'art. 15 del citato DPR che stabilisce che "il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate [...] e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente Regolamento";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DM) 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";

VISTO il Dlgs n. 121 del 07/07/2011 "Attuazione della Direttiva 99/2008/CE sulla tutela penale dell'ambiente" e in particolare quanto previsto nell'art. 1 che inserisce gli articoli 727-bis e 733-bis nel Codice Penale, relativi alla uccisione, cattura, prelievo, detenzione e distruzione o deterioramento di specie, habitat di specie o habitat naturali tutelati dalle Direttive citate;

VISTA la DGR n. 2146 del 19/03/1996 avente ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE - Habitat: approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria del Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000", con la quale viene approvata la lista dei Siti con valore d'importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

VISTA la DGR n. 651 del 19/07/2005 avente ad oggetto "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e

successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e delle ZPS (Zone di Protezione Speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 1996, n. 2146”;

CONSIDERATO che le suddette deliberazioni identificano, tra gli altri, la ZSC/SIC IT6030044 “Macchia della Spadellata e Fosso di S. Anastasio” limitrofa all’area interessata dal progetto in argomento;

VISTA la DGR n. 534 del 04/08/2006 “Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza (V.I.)”;

VISTA la DGR n. 64 del 29/01/2010 “Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., art. 5)”;

VISTA la DGR n. 612 del 16/12/2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n.928”;

VISTA la DGR n. 159 del 14 aprile 2016 “Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione(ZSC)”;

VISTA la nota, acquisita al prot. regionale n. 3557 del 04/01/2017, con cui la FEMA AMBIENTE, ha richiesto l’attivazione della procedura di valutazione d’incidenza, a norma dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., sul progetto in oggetto;

PRESO ATTO della documentazione tecnica presentata:

- Relazione Tecnica Descrittiva
- Studio di Impatto Ambientale
- Studio di Valutazione d’Incidenza
- Elaborato fotografico

VERIFICATO dall’analisi degli elaborati trasmessi che:

- l’istanza riguarda la realizzazione di un “Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano;

VERIFICATO, inoltre, che il progetto prevede:

- la realizzazione di un impianto di recupero di 90.000 ton./anno di rifiuti non pericolosi derivati dalla raccolta differenziata;
- L’impianto è costituito da due linee di lavorazione, una per la biodigestione anaerobica di 35.000 ton./anno della frazione umida dei rifiuti urbani con produzione di biometano da immettere in rete di distribuzione e l’altra per il trattamento di 55.000 ton./anno delle frazioni secche dei rifiuti urbani per ottenere le componenti omogenee di carta, plastica, vetro e metalli ferrosi e non ferrosi;
- L’impianto utilizzerà un’area complessiva di circa 34000 mq, recintata perimetralmente, l’area coperta è costituita dal sedime di un capannone di circa 9200 mq da adibire ad area di lavorazione dei rifiuti, area di messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti e area di deposito dei prodotti, esternamente al capannone saranno realizzate le apparecchiature ed i serbatoi per la produzione del

biogas e la trasformazione in biometano per un totale di 1800 mq, in aggiunta ai 300 mq relativi al biofiltro, all'impianto di depurazione delle acque e di trattamento delle acque di prima pioggia;

PRESO ATTO che il Progetto risulta essere inserito all'interno dell'area industriale servita dal servizio idrico comunale e dalla fognatura comunale;

TENUTO CONTO che in fase di cantierizzazione non sono previsti sbancamenti e trasporto di materiali ma solo una riprofilatura dell'inclinazione dell'attuale terreno, mentre in fase di esercizio gli impatti prodotti dai mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto sarebbe quantificabile in 20 camion al giorno;

TENUTO CONTO di quanto riportato a pag.19 e 20 dello studio di Incidenza in riferimento alle emissioni in atmosfera, derivate dai processi di trattamento, che sarebbero abbattute quasi per la loro totalità dai sistemi di captazione e filtrazione dell'aria;

TENUTO CONTO di quanto riportato a pag. 20 dello studio di Incidenza in riferimento al consumo delle risorse idriche, prelevate tramite allaccio all'acquedotto comunale, che sarebbero quantificabili in circa 4 mc/giorno ed ascrivibili principalmente ai servizi igienici;

TENUTO CONTO di quanto riportato a pag. 20 dello studio di Incidenza in riferimento al trattamento delle acque di lavorazione e le acque dei servizi igienici che verranno convogliate nella fognatura comunale;

TENUTO CONTO di quanto riportato 21, 22, 23 dello studio di Incidenza relativamente agli impatti potenziali dell'impianto sulla ZSC/SIC IT6030044 "Macchia della Spadellata e Fosso di S. Anastasio" e alle mitigazioni proposte;

VERIFICATO che nelle planimetrie di progetto, le strutture e la viabilità, sembrerebbero incidere sia sull'area boscata all'interno del lotto che sulla fascia di rispetto prevista a tutela della ZSC;

CONSIDERATO che la ZSC/SIC IT6030044 "Macchia della Spadellata e Fosso di S. Anastasio" risulta esterna anche se limitrofa all'area interessata dal progetto in argomento;

VERIFICATO dall'analisi degli elaborati trasmessi, che nell'area interessata dal progetto non è stata rilevata la presenza puntuale di habitat o di specie di interesse unionale riportati nella scheda Natura 2000 del Sito;

VERIFICATO che le banche dati attualmente a disposizione di quest'Area non evidenziano emergenze faunistiche localizzate nell'area di intervento che giustifichino l'adozione di misure di tutela puntuali ma evidenziano nell'area circostante la presenza dei seguenti habitat: 3170* e 91M0, comunque non interessati dall'intervento;

RITENUTO che per la realizzazione degli interventi di progetto dovrà essere definita un'area di cantiere e di stoccaggio dei materiali e che tale area debba essere contigua alla zona di ubicazione dell'opera di progetto e adeguatamente delimitata, al fine di limitare il disturbo su settori potenzialmente idonei alla sosta e rifugio della fauna selvatica;

RITENUTO che tutte le operazioni di cantiere e di stoccaggio dei materiali debbano avvenire all'interno dell'area di cantiere utilizzando o smaltendo i materiali secondo la normativa vigente;

RITENUTO che le possibili azioni di disturbo per la fauna selvatica, sia in fase di cantiere che di esercizio siano limitate nell'intensità e nel tempo;

RITENUTO in conclusione che il progetto in argomento, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate, non comporti perdita, frammentazione o degradazione di habitat della ZSC/SIC

IT6030044 "Macchia della Spadellata e Fosso di S. Anastasio" e che sia compatibile con la tutela delle specie di interesse unionale del Sito e della Rete Natura 2000;

RITENUTO per quanto sopra riportato di poter esprimere parere favorevole sul progetto in argomento ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997;

Tutto ciò premesso

sulla scorta della documentazione trasmessa, effettuata la procedura di valutazione d'incidenza ex art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., in relazione all'entità dell'intervento e alle situazioni ambientali e territoriali descritte, salvo diritti di terzi si esprime **parere favorevole** sul progetto "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere predisposta una fascia di rispetto dell'ampiezza di almeno 20 m dal margine delle aree boscate, al fine della loro tutela;
2. All'interno delle fasce di rispetto non si dovranno prevedere interventi e dovrà essere favorito lo sviluppo naturale delle cenosi vegetali ai margini del perimetro boscato confinante con l'area di progetto;
3. tutte le operazioni di cantiere e lo stoccaggio dei materiali dovranno avvenire all'interno dell'area di cantiere utilizzando o smaltendo i materiali secondo la normativa vigente in materia;
4. la eventuale messa a dimora di essenze vegetali, deve essere effettuata con l'impiego di specie autoctone appartenenti a germoplasma locale al fine di evitare fenomeni di "diluizione genetica" nelle comunità vegetali circostanti;

Il presente parere viene rilasciato a norma dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze assegnate all'Area Valutazione di Incidenza con la Determinazione Regionale citata nelle premesse e non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Biol. Valter Tonelli



Il Dirigente dell'Area

Arch. Antonietta Piscioneri



Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini

